

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 DICEMBRE 2012, N. 48793: pertinenze e permesso di costruire**

«...a seguito dell'entrata in vigore del DPR 6 giugno 2001 n. 380 che ha modificato ed abrogato, dal 30 giugno 2003, la precedente normativa dettata dall'art.7 D.L.23 gennaio 1982 n. 9, conv. in L. 25 marzo 1982 n. 94, deve ritenersi che non ogni pertinenza è esente da permesso di costruire, ma esclusivamente quelle di scarsa rilevanza, non solo sotto il profilo quantitativo (ovvero quelle con volumetria non superiore al quinto di quella dell'edificio principale), ma anche sotto quello qualitativo (e cioè sempre che norme tecniche degli strumenti urbanistici non le considerino comunque interventi di nuova costruzione, tenuto conto della zonizzazione e del loro impatto ambientale e paesaggistico), come ricavabile dalla previsione dell'art. 3 comma primo lett.e 6) DPR n. 380 del 2001(Cass. sez. 3 n.6109 dell' 8.1.2008- Berretti). »

---



48793/12

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Udienza Pubblica  
del 28.11.2012

Composta da

Dott. Saverio F. Mannino	Presidente
Dott. Silvio Amoresano	Consigliere rel
Dott. Mariapia G. Savino	Consigliere
Dott. Lorenzo Orilia	Consigliere
Dott. Alessandro M. Andronio	Consigliere

Sentenza  
N. 2862

Registro Generale  
N.9022/2012

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

1) Iaconisi Fernando Antonio nato il 7.7.1951

avverso la sentenza del 30.11.2011  
della Corte di Appello di Lecce

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano

sentite le conclusioni del P. G., dr. Sante Spinaci, che ha  
chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per  
prescrizione

sentito il difensore dell'imputato, avv. Maria Antonella  
Leopizzi in sost. dell'avv. Adriano Tolomeo, che ha chiesto  
l'accoglimento del ricorso



## RITENUTO IN FATTO

1) Con sentenza del 30.11.2011 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Lecce, sez. dist. di Nardò, in composizione monocratica, del 26.1.2010, con la quale Iaconisi Fernando Antonio, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato per il reato di cui all'art.44 lett.c) DPR 380/01 (capo a) e per il reato di cui all'art.181 D.L.vo 42/2004 (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di mesi 1 e giorni 15 di arresto ed euro 23.000,00 di ammenda.

Nel disattendere i motivi di appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità, riteneva la Corte territoriale che, per l'opera realizzata (un sottopassaggio pedonale lungo circa 30 metri, largo da 5,6 a 6,4 metri, della profondità massima di mt.4,30 caratterizzato da un percorso pedonale realizzato in scalinate), occorresse permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica, essendo l'area sottoposta a vincolo. Non poteva, invero, parlarsi di pertinenza, essendo qualificabile tale quella posta al servizio di un'abitazione e non, come nel caso di specie, di aree (il sottopassaggio collegava due distinti complessi immobiliari, ponendoli in comunicazione senza necessità di attraversare la strada).

2. Ricorre per cassazione Fernando Antonio Iaconisi, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche.

L'opera realizzata (un sottopasso pedonale interrato) doveva servire a collegare due strutture turistico-alberghiere ed aveva quindi la finalità di un migliore utilizzo di dette strutture con la salvaguardia dell'incolumità degli utenti; sicché indubbiamente rientrava nella nozione di pertinenza, soggetta a DIA. Era invero preordinata ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale, al servizio funzionale dello stesso, priva di autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura e comunque dal volume minimo. Né può, come erroneamente ritiene la Corte territoriale, per escludersi la natura pertinenziale dell'opera, considerare aree due insediamenti turistici.

Con il secondo motivo denuncia la mancanza di motivazione in relazione al reato di cui al capo b). Era stato espressamente dedotto che l'opera era interrata per cui non era configurabile il reato contestato anche in termini sanzionatori. La Corte territoriale ha ommesso ogni motivazione sul punto.

Con il terzo motivo si eccepisce la prescrizione dei reati contestati.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di appello è fondato.

2. Con i motivi di appello era stato evidenziato che, per le caratteristiche del manufatto (sottopassaggio pedonale interrato) non vi era stato alcun danno paesaggistico, per cui non era configurabile il reato di cui all'art.181 D.L.vo 42/2004.

La Corte territoriale ha ommesso ogni motivazione, avendo completamente ignorato le specifiche censure contenute sul punto nell'impugnazione.

La sentenza impugnata andrebbe, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo esame. Senonchè nel frattempo è maturata la prescrizione.

Ed il rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio della immediata applicabilità della causa estintiva ex art.129 co.1 c.p.p.

La fondatezza del ricorso in relazione al reato di cui al capo b) comporta la declaratoria di estinzione del reato, per prescrizione, anche in ordine al reato di cui al capo a).



Il termine massimo di prescrizione di anni cinque è Infatti maturato fin dal 7.3.2012, essendo la permanenza cessata con il sequestro delle opere in data 7.3.2007.

La sentenza impugnata va pertanto annullata, senza rinvio, per essere i reati estinti per prescrizione.

3. Non ricorrono poi le condizioni per un proscioglimento nel merito ex art.129 cpv. c.p.p.

Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.35490 del 28.5.2009, "In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129 comma secondo cod.proc.pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento". Le sezioni unite hanno ribadito, altresì, che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità, né vizi di motivazione, né nullità di ordine generale (cfr-sent.n.35490/2009 cit.).

3.1. Ed è sufficiente ricordare che "a seguito dell'entrata in vigore del DPR 6 giugno 2001 n.380 che ha modificato ed abrogato, dal 30 giugno 2003, la precedente normativa dettata dall'art.7 D.L.23 gennaio 1982 n.9, conv.in L.25 marzo 1982 n.94, deve ritenersi che non ogni pertinenza è esente da permesso di costruire, ma esclusivamente quelle di scarsa rilevanza, non solo sotto il profilo quantitativo (ovvero quelle con volumetria non superiore al quinto di quella dell'edificio principale), ma anche sotto quello qualitativo (e cioè sempre che norme tecniche degli strumenti urbanistici non le considerino comunque "interventi di nuova costruzione, tenuto conto della zonizzazione e del loro impatto ambientale e paesaggistico), come ricavabile dalla previsione dell'art.3 comma primo lett.e 6) DPR n.380 del 2001" (Cass.sez.3 n.6109 dell'8.1.2008-Berretti).

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma il 28.11.2012

Il Consigliere est.

Il Presidente

